

Visto il decreto direttoriale n. 111 del 17 settembre 2003 di scioglimento di n. 4 società cooperative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1º ottobre 2003;

Considerato che è stata, di recente, acquisita documentazione comprovante l'esistenza, in capo alla cooperativa di cui al punto 4, di valori patrimoniali non altrimenti rilevabili, in sede di istruttoria preliminare all'adozione del richiamato provvedimento;

Ritenuto necessario provvedere, in sede di autotutela, alla revoca del richiamato provvedimento relativamente alla cooperativa Fior d'Arancio;

Decreta:

La revoca del decreto direttoriale n. 111 del 17 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1º ottobre 2003, nella parte in cui dispone lo scioglimento della seguente società:

Cooperativa edilizia «Fior d'Arancio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Pagani, costituita per rogito notar Francesco Andolfi in data 19 maggio 1971 - rep. 249 - reg. soc. 4528/5631 - Tribunale di Salerno - ex BUSC 1040 - Partita IVA 01705030656.

Salerno, 9 febbraio 2010

Il direttore provinciale: FESTA
10A02718

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Colacem S.p.a. - Revoca. (Deliberazione n. 87/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);



Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Colacem S.p.a. per la realizzazione di una nuova linea di produzione di clinker di cemento localizzata nello stabilimento di Modica (Ragusa), con investimenti complessivi pari a 49.800.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 20.131.380 euro, di cui 14.091.966 euro a carico dello Stato e 6.039.414 euro a carico della Regione Siciliana e una occupazione diretta pari a 52 U.L.A.;

Vista la nota n. 0021255 del 30 luglio 2009 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha proposto la revoca delle agevolazioni per il citato contratto di programma, motivata dal mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 1, punto 1.2 del contratto sottoscritto in data 19 febbraio 2006, in cui è previsto che l'efficacia del contratto in oggetto è subordinata al ricevimento da parte della competente direzione del Ministero dello sviluppo economico della certificazione antimafia della società, nonché della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e del nulla osta delle amministrazioni pubbliche competenti, documentazione necessaria per la realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte dal Ministero proponente, di dover provvedere alla revoca dell'importo totale delle agevolazioni previste dal contratto di programma di cui sopra, anche al fine di un più corretto ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

Per le motivazioni esposte in premessa, è revocata l'assegnazione della somma di 20.131.380 euro, di cui 14.091.966 euro a carico dello Stato e 6.039.414 euro a carico della Regione Siciliana, finalizzata alla concessione delle agevolazioni finanziarie a favore del contratto di programma approvato con la delibera di questo Comitato n. 12/2005 e sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Colacem S.p.a.

Il Ministero dello sviluppo economico curerà gli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

A fronte del risparmio di 14.091.966 euro per la finanza statale che si determina a seguito della revoca di cui al precedente punto 1, l'eventuale utilizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tali risorse che si rendono così disponibili sarà sottoposta al preventivo esame di questo Comitato.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 159

10A02861

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Rettifica delle risorse da disimpegnare sulle quote assegnate a favore delle regioni Marche, Abruzzo, Puglia e Molise, in relazione alla delibera CIPE n. 179/2006. (Deliberazione n. 90/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), che nel confermare sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n. 36/2002, ha stabilito, al punto 6.4, che coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previsti dall'art. 73 della citata legge finanziaria 2002, le risorse assegnate con la suddetta delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riprogrammate da questo Comitato;

